



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al
Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4475]
va@pec.mite.gov.it

Per n. (Vedi intestazione digitale)

Class. fasc. ABAP (Giada) 34.43.01/20/2019-33.2

fasc. SS-PNRR (Giada) 34.43.01/10/2021- 75.1

Oggetto: [ID_VIP 4475] CASTELGRANDE (PZ), MURO LUCANO (PZ), SAN FELE (PZ), E
RAPONE (PZ), PROGETTO DI IMPIANTO EOLICO costituito da 12 aerogeneratori per una
potenza complessiva pari a 57,6 MW nei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e
Rapone in provincia di Potenza (Pz).

Proponente: Società Eolica Muro Lucano S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale/PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Campania
sr-cam@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
sabap-sa@pec.cultura.gov.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

X

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Campania
Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario



istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che, la **Società Eolica Muro Lucano S.r.l.**, con nota del 24/04/2019, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 2988 del 31/01/2019, ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa all'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che, l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del



Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. n. 2987 del 06/02/2019, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 3881-A del 07/02/2019, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente **la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione** (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) sul proprio sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6981/9921>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla **Società Eolica Muro Lucano S.r.l.**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che ha attribuito allo Stato la competenza in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone in provincia di Potenza, che prevede la nuova realizzazione di un impianto eolico e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, **costituito da 12 aerogeneratori per un potenza complessiva pari a 57,6 MW**. La connessione dell'impianto alla RTN avverrà mediante cavidotto interrato alla stazione utente di consegna 30/150kV che sarà realizzata nel territorio del Comune di Rapone (PZ) in zona P.I.P Ofanto;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" (fattispecie aggiunta dall'art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017);

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4563 del 14/02/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto o di segnalare eventuali carenze documentali;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del **MiTE**, con nota prot. n. 19777 del 29/07/2019, acquisita agli atti al prot. n. 21410 del 31/07/2019, ha trasmesso alla CTVA la richiesta di integrazioni di questo Ministero, chiedendo d'includerla nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CTVA/2976 del 02/08/2019, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del **MiTE**, con nota prot. n. 21243 del 12/08/2019, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP al prot. n. 22744 del 16/08/2019, ha chiesto alla società proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal MiC con le note summenzionate;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 24130 del 05/09/2019, la Società **Eolica Muro Lucano S.r.l.**, ha chiesto, al fine di poter produrre la documentazione integrativa richiesta, una proroga di centottanta giorni del termine per la presentazione delle integrazioni;

ATTESO che, con nota prot. n. 23247/MATTM del 16/09/2019, acquisita agli atti della Direzione generale al



A

prot. n. 25961 del 17/09/2019, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non ravvisando motivi ostativi nell'accoglimento della richiesta formulata dalla Società proponente con la sopra citata nota (nota prot. n. 24130 del 05/09/2019), ha concesso la proroga rispetto al termine originariamente previsto per la consegna della documentazione integrativa, e dunque al 09/03/2020, comunicando altresì che anche la Provincia di Potenza con nota prot. n. 30428 del 05/09/2019 aveva avanzato la propria richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0154544 del 23/09/2019, la Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia, ufficio compatibilità ambientale, ha espresso **parere negativo** alla realizzazione dell'opera in epigrafe, evidenziando, tra le criticità principali, la **sovrapposizione all'impianto proposto dalla Mia Wind e già in corso di valutazione VIA nazionale, il numero esiguo di fotoinserimenti prodotti e la mancanza di un'adeguata valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza nella stessa area di altri impianti FER;**

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono state acquisite e pubblicate dal MiTE le osservazioni presentate dai seguenti enti:

- WWF Potenza e Aree Interne (nota prot. n. DVA-2019-0009032 08/04/2019);
- Associazione "Un Muro D'Amare" (nota prot. n. DVA-2019-0008883 08/04/2019);
- 'Associazione "Basilicata Sport & Adventure" (nota prot. n. DVA-2019-0008881 del 08/04/2019);
- 'Associazione "Pro Loco Murese" (nota prot. n. DVA-2019-0009009 del 08/04/2019);
- Comune di Muro Lucano (nota prot. n. DVA-2019-0009072 del 09/04/2019);
- Regione Basilicata (nota prot. n. DVA-2019-0009299 del 11/04/2019);
- Società Mia Wind srl (nota prot. n. DVA-2019-0010230 del 23/04/2019).


PRESO ATTO di quanto rappresentato dalle suelencate osservazioni del pubblico e, in particolare, dalla nota della Società Mia Wind srl, con cui è stato posto in evidenza come la quasi totalità degli aerogeneratori dell'impianto in esame sia stata prevista in posizione molto prossima a quella occupata dalle pale dell'impianto da essa proposto (ID VIP 4394) con istanza di VIA, presentata in data precedente a quella della Eolica Muro Lucano;

RILEVATO, peraltro che, proprio per il progetto dell'impianto eolico presentato dalla Mia wind s.r.l., a seguito del **parere tecnico istruttorio negativo** del MiC (prot.24315-P del 28 giugno 2022), e del **parere negativo della CTVA del MiTE** (n. 262 del 20 maggio 2022), con **DM 197/2022** è stato formulato **giudizio negativo di compatibilità ambientale;**

VISTO E CONSIDERATO che la società proponente non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che, con nota del 09/03/2020, la società eolica Muro Lucano S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa, unitamente al nuovo Avviso al Pubblico;





Estratto dalla cartografia degli impianti eolici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione, presentata dalla Società come documentazione integrativa (10/03/2022). Si noti la forte vicinanza tra l'impianto in esame (in blu) e quello della Mia Wind in arancione.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 22865 del 01/04/2020, l'allora **Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE** ha provveduto a comunicare la pubblicazione sul proprio sito web delle integrazioni presentate;

VISTO E CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione delle integrazioni fornite dalla Società proponente e della ripubblicazione della documentazione depositata al fine di garantire la partecipazione del pubblico, sono state presentate ulteriori osservazioni dai seguenti Soggetti:

- Basilicata Sport & Adventure dell'Ente WWF Potenza e Aree Interne (nota prot. n. MATTM/2020/41952 del 05/06/2020);
- Comune di San Fele (nota prot. n. MATTM/2020/46476 del 09/06/2020);
- Pro Loco Murese (nota prot. n. MATTM/2020/45562 del 17/06/2020);
- Comitato Ruoti Terra Nostra (nota prot. n. MATTM/2020/46107 del 18/06/2020);
- Lega Italiana Protezione Uccelli - Associazione per la conservazione della Natura (nota prot. n. MATTM/2020/46585 del 19/06/2020);

VISTO E CONSIDERATO che la società proponente non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle sopraelencate osservazioni, presentate da parte del pubblico;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 477 del 9 luglio 2020, la Giunta della Regione Basilicata ha confermato il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto, già espresso con DGR n. 610/2019;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 31543 del 29/10/2020, acquisita agli atti della Direzione Generale



ABAP con nota prot. n. 36728 del 03/11/2021, è stato acquisito l'atto di procura inerente al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata da parte della Società proponente nei confronti della Regione Basilicata e della Società Mia Wind S.r.l., volto all'annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia, n. 477 del 9 luglio 2020, a sua volta finalizzata a confermare il parere sfavorevole espresso con DGR n. 610/2019;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7146 del 24/02/2022, la Direzione generale ABAP ha informato le Soprintendenze competenti, ovvero anche la SABAP per le province di Salerno e Avellino, sino a tale data non coinvolta, e i Servizi II e III della medesima Direzione, dell'avvenuta pubblicazione della **documentazione integrativa** e della pubblicazione del nuovo Avviso al pubblico chiedendo di esprimersi in merito per quanto di competenza;

CONSIDERATO che, con nota del 29/03/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 12203 del 30/03/2022, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al fine di conoscere gli ulteriori sviluppi del procedimento e di ricevere la relazione di rito documentata dalle Amministrazioni direttamente interessate, ha informato la Scrivente del Ricorso al TAR Basilicata, proposto dalla Eolica Muro Lucano srl contro la Regione Basilicata per l'annullamento della DGR Basilicata n. 610 del 12 settembre 2019;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 12104 del 29/03/2022 la DG ABAP ha sollecitato la SABAP per le province di Salerno e di Avellino a formulare il proprio parere di competenza sulle integrazioni documentali;

CONSIDERATO che, in merito alla procedura in esame e su richiesta della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 3402 del 25/03/2022, acquisita al prot. n. 12006 del 29/03/2022, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale**;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1787 del 22/07/2022, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha nuovamente sollecitato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino al rilascio del parere di propria competenza sulle integrazioni documentali trasmesse dalla Società proponente;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, con nota prot. n. 19671 del 09/09/2022, acquisita agli atti della SS-PNRR con prot. n. 3256 del 09/09/2022, esaminata tutta la documentazione pubblicata, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale**;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.3418 del 15/09/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 3664 del 22/09/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;


RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it





STAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI UTENZA

Il cavidotto si sviluppa attraversando i territori comunali di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone, estendendosi per un tracciato di lunghezza, misurato tra l'aerogeneratore ML03e la stazione di consegna, pari a circa 12 km.

I cavidotti in media tensione collegano gli aerogeneratori tra di loro ed alla stazione elettrica di trasformazione e consegna.

Il percorso dei cavidotti, secondo le previsioni progettuali, seguirà il tracciato delle strade e dei tratturi esistenti, secondo il percorso più breve.

— Cavidotto

Inquadramento territoriale – amministrativo dell'impianto eolico (Elaborato di progetto A.16.b.5_Layout impianto)

PREMESSO che, con riferimento alle **caratteristiche del progetto**, l'impianto prevede la realizzazione di un impianto eolico, formato da n. 12 aerogeneratori (n.6 nel Comune di Castelgrande, n.3 nel Comune di Muro Lucano e n.3 nel Comune di San Fele) di altezza complessiva fuori terra pari a 199 metri e con potenza complessiva di 57,6 MW. La connessione dell'impianto alla stazione di trasformazione di utenza (30/150 kV), sita nel comune di Rapone (Pz), avverrà mediante elettrodotto interrato in media tensione; sono previste, pertanto, tutte le opere di carattere impiantistico e architettonico come, ad esempio, le opere civili di servizio, costituite principalmente dalla struttura di fondazione degli aerogeneratori, le opere di viabilità e cantierizzazione e per la realizzazione dei cavidotti.



Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto
(Elaborato di progetto A.16.d.1_ *Planimetria impianto su ortofoto*)

Per quel che concerne la localizzazione, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico è situata a più di 2 km, in direzione Nord – Nordest dal centro abitato di Castelgrande, a più di 5 Km in direzione Sud dal centro abitato di Muro Lucano, e a più di 3 Km in direzione Ovest – Sudovest dal centro abitato di San Fele.

CONSIDERATO che con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'artt. 136 e 142 comma 1), *lett. b), c), d), f), g), h), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1.1) Beni Paesaggistici: indicazione degli estremi dei decreti di “dichiarazione di notevole interesse pubblico”:

1. **Parco della Rimembranza** (San Fele, C.so Vittorio Emanuele II, F. 51 – P. 646) - BP136Pr_10 – L n°559 del 21/03/1926, art. 142: a circa 4 Km da SF03 in direzione Nord Est;
2. **Zona sita nel Comune di Muro Lucano** – BP136_016 – D.M. 13/02/1968, a circa 3,5 km da ML01 / ML02 / ML03 verso Sud;
3. **Parco della Rimembranza** (Castelgrande, Località San Pietro, F.30) – BP136Pr_02 – L. n. 559 del 21/03/1926, art.136 D. Lgs 42/2004: a circa 2 km da CTG01 in direzione Sud;
4. **Parco della Rimembranza** (Muro Lucano, via Ponte Pisciotta, F.32, P. 433) – BP136Pr_08 – L. n. 559 del 21/03/1926, art. 136 D. Lgs 42/2004: a circa 4,5 km da ML02 verso Sud-Ovest;
5. **Parco della Rimembranza** (Pescopagano, Località San Pietro, F.39, P. 197) – BP136Pr_09, L. n. 559 del 21/03/1926, 136 del D. Lgs 42/2004: a circa 4,5 km da CTG01 verso Nord Ovest.

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:



- **Invaso di Saetta** – BP142b_018: a meno di 100 m da CTG02 in direzione Nord, a circa 500 m da CTG01 verso Nord Ovest, 1,6 Km da CTG03 e CTG04 verso Ovest e circa 3 Km verso Ovest da CTG04/CTG05;

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (10 km):

- **Invaso di Muro Lucano** – BP142b_020: a circa 3,50 km da ML01/ML02/ML03 in direzione Sud Ovest;

Si segnalano le distanze minime riscontrate per alcuni dei numerosi beni ricadenti nell'area vasta di analisi (10 km):

1. **Rio del Ficocchia** (BP142c_650), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 1,50 km da CTG01 verso Nord;
2. **Vallone della Madonna di Montemauro** inf. n. 650 (BP142c_652), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 1,8 km da CTG02 verso Nord;
3. **Vallone della Guana, Torrente Guana, Torrente La Grana** (BP142c_653), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: a circa 3 Km verso Nord Ovest da CTG01;
4. **Vallone del Tamilo inf. n. 4 - Sorgente Labbiuso, Fosso Labbiuso, F.so di Valle Buona, Fosso Pascone** (BP142c_008), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 1,7 km da CTG01 verso Sud Ovest;
5. **Vallone Vivo** inf. n. 4 (BP142c_010), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 1,8 Km d CTG01 verso sud est e 1,9 km da CTG04 verso Sud Ovest;
6. **Fiumara di Muro ed Acquaviva e Vallone delle Fauci** (BP142c_004.2), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 650 m da CTG04 verso Sud;
7. **Fosso Valle dell'Arena** inf. n. 4 (BP142c_011), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 650 m da ML02 verso Sud;
8. **Vallone del Tragino** (BP142c_649), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 2,4 km da SF01 verso sud est e circa 2,6 km da CTG05/CTG06 verso Sud;
9. **Vallone di Silla** inf. n. 646 (BP142c_648), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 4,5 km da SF02 verso Sud;
10. **Vallone Mancusi** inf. n. 646 (BP142c_647), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 3 km da SF02 verso Sud;
11. **Torrente Bradano** (BP142c_642), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 1 km da SF02 verso Est;
12. **Vallone Malogna** inf. n. 642 (BP142c_645) e **Vallone Tommagnoni** inf. n.642 (BP142c_644), Regio Decreto 2493 del 20/05/1900: circa 2,3 km da SF02 verso Est;

1.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett d)

“Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole”:

1. **Monte dei Morti** (BP142d_005): gli aerogeneratori SF01/SF02/ML01/ML02 e ML03 sono



molto prossimi all'area montuosa, si registrano distanze minime di 300 m dal comprensorio;

2. **Costa dello Squadro** (BP142d_018): a circa 2 km da ML01/ML02 e ML03 verso Est;
3. **Costa del Gaudio** (BP142d_011): a circa 1 Km da ML01/ML02 e ML03 verso Sud-Est;
4. **Il Monticello** (BP142d_012): a circa 2,5 Km da ML03 verso Sud-Est;
5. **Toponimo non presente** (BP142d_009): a circa 1 Km da ML02 verso Sud-Ovest;
6. **Piano del Castello** (BP142d_010): a circa 1,5 Km da ML02 verso Sud-Ovest;
7. **Costa la Manca** (BP142d_008): a circa 1,5 Km da ML02 verso Sud-Ovest;
8. **Monte Carruozzo** (BP142d_006): a circa 2 Km da CTG01 verso Ovest;
9. **Monte Pariatello** (BP142d_013): a circa 6 Km da CTG01 verso Sud;
10. **Costa Campanara** (BP142d_014): a circa 7 Km da CTG01 verso Sud-Ovest.

1.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f)

“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”:

Ricade nell'area vasta di analisi:

- **Parco naturale Regionale del Vulture** (BP142f_013) - L.R. n. 28 del 20/11/2017: a circa 700 m da SF02 verso Est, a circa 1 km da ML03 verso Nord-Est;

1.5) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:

1. **Formazioni igrofile** (BP142g_008), nel comune di Castelgrande, a circa 500 m da CTG02 verso est, a circa 100 m da CTG01 verso Nord e circa 120 m da CTG01 verso Sud-Est;
2. **Querceti mesofili e meso-termofili** (BP142g_004), nel comune di Muro Lucano, a circa 300 m da ML01 verso Nord-Ovest;
3. **Querceti mesofili e meso-termofili** (BP142g_004), nel comune di San Fele, a circa 50 m da SF01 Verso Ovest;
4. **Boschi di pini mediterranei** (BP142g_004), nel comune di Pescopagano, a circa 1,4 Km m da CTG02 Nord-Ovest.
5. **Boschi di faggio** nei comuni di San Fele e Muro Lucano (BP142g_001): a circa 100 m da ML01 e ML02, circa 25 m da ML03 verso Est e circa 200 m da SF02 verso Est;
6. **Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile** (BP142c_005), nel Comune di Muro Lucano, a circa 150 m da ML01 verso Sud e ML02 verso Nord;
7. **Boschi di castagno** (BP124g_003), nel comune di Castelgrande, a circa 900 m da CTG02 verso Est e circa 800 m da CTG01 verso Sud.

1.6) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h)

“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”

Si riporta quanto contenuto nell'ambito degli elaborati_A_16_a_22_Aree gravate da usi civici CASTELGRANDE, MURO LUCANO:

I fogli catastali 4, 6 e 22 (**in cui ricadono gli aerogeneratori CTG 03, CTG04, CTG05 e CTG06**) ricadono in tutto o in parte nel “demanio libero comunale”. I fogli 8, 9 e 19 del Comune di Castelgrande, in cui ricadono gli altri aerogeneratori, risultano privi di aree demaniali di uso civico.



Per il Comune di Muro Lucano, foglio 1, dai documenti di archivio non risultano aree interessate da uso civico.

Relativamente all'elaborato A_16_a_22_1_Aree gravate da usi civici invece,

SAN FELE:

nel foglio di mappa 38, dove sono ubicati gli aerogeneratori SF01 ed SF02, non sono presenti particelle gravate da usi civici; nel foglio di mappa 55, dove è ubicato l'aerogeneratore SF03, sono presenti aree gravate da uso civico alle particelle 1, 10, 31,2, 8 e 9 in località Matisse e Serra Cantatore. Le particelle interessate dall'impianto (22 e 13) non ricomprendono aree gravate da usi civici.

1.7) D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

"Zone di interesse archeologico":

Ricadono nell'area vasta di analisi le sottoelencate aree archeologiche:

1. **Prato** (Muro Lucano) – (D.R. 22.07.09 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 7 km da ML02 verso Sud;
2. **Raia S. Basile** (Muro Lucano) - (D.M. 20.07.83 (mod. D.M. 17.10.72 e artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 8,7 km da ML02 verso Sud;
3. **Colle Torrana** (Muro Lucano) – (D.S.R. 23.04.04 artt. 10-13-45 D. Lgs. 42/2004): circa 8,5 km da ML02 verso Sud;

Si registra inoltre la presenza dei seguenti tratturi, limitando l'area di indagine ad un *buffer* di 3 km circa:

4. **nr 071 - PZ Tratturo Toppa delle Rose** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 3,3 km da CTG01 verso sud-ovest;
5. **nr 072 - PZ Tratturo del Parco** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,5 km da CTG01 verso sud-ovest;
6. **nr 075 - PZ Tratturo di San Cataldo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,3 km da CTG01 verso sud;
7. **nr 070 - PZ Tratturo della Campestre** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1,9 km da CTG01 verso sud;
8. **nr 068 - PZ Tratturo del Tassito** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2 Km da CTG01 verso ovest;
9. **nr 065 - PZ Tratturo Pietra di Carruozzo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,6 km da CTG01 verso ovest;
10. **nr 064 - PZ Tratturo del Bosco** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 3 km da CTG01 verso Ovest;
11. **nr 046 – PZ Tratturo Comunale di Monte Carruozzo** (Pescopagano, Castelgrande): a circa 2,5 Km da CTG01 verso Ovest;
12. **nr 067 - PZ Tratturo di Labiuso** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso Ovest;
13. **nr 066 - PZ Tratturo Toppa Ianuelle** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso Ovest;
14. **nr 076 - PZ Tratturo di Palazzulo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.



- Lgs. 42/2004): circa 1 km da CTG01 verso Ovest;
15. **nr 077 - PZ Tratturo Valluciano** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 Km da CTG01 verso Ovest;
 16. **nr 078 - PZ Tratturo delle Pistelle** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 km da CTG01 verso Ovest;
 17. **nr 069 - PZ Tratturo delle Brecce** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 Km da CTG01 verso Ovest;
 18. **nr 082 - PZ Tratturo delle Croci** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 km da CTG01 verso Ovest;
 19. **nr 088 - PZ Tratturo di Pistello Grande** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): a circa 800 m da CTG01 verso Sud;
 20. **nr 081 - PZ Tratturo di Fontana Lamizia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 700 m da CTG02 verso Sud;
 21. **nr 048 - PZ Tratturo di Piano dei Preti** (Castelgrande, Pescopagano) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 120 m da CTG02 verso Nord;
 22. **nr 079 - PZ Tratturo di Aia di Rovia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 400 m da CTG04 verso Ovest;
 23. **nr 083 - PZ Tratturo del Salice** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 400 m da CTG04 verso Ovest;
 24. **nr 087 - PZ Tratturo Serra della Macchia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 300 m da CTG03 verso Ovest;
 25. **nr 084 - PZ Tratturo del Picone** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 400 m da CTG03 verso Ovest;
 26. **nr 085 - PZ Tratturo di Serraduo Macchia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 Km da CTG04 verso Sud;
 27. **nr 086 - PZ Tratturo di Monte Giano** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1,2 Km da CTG04 verso Sud;
 28. **nr 089 - PZ Tratturo di Pisterola-Montenuovo-Bagnulo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 600 m da CTG05/CTG06 verso Sud-Ovest;
 29. **nr. 091 - PZ Tratturo del Titolone** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 600 m da CTG05/CTG06 verso Sud-Ovest;
 30. **nr 092 - PZ Tratturo Canneto Valle d'Andra** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 700 m da CTG04 verso Nord;
 31. **nr 080 - PZ Tratturo del Laghetto** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 450 m da CTG05/CTG06 verso Ovest;
 32. **nr 093 - PZ Tratturo delle Toppe** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 450 m da CTG05 / CTG06 verso Ovest;
 33. **nr 093 bis - PZ Tratturo Comunale della Correa** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 200 m da CTG05 / CTG06 verso Est;
 34. **nr 050 - PZ Tratturo Comunale della Correa** (San Fele) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13



D. Lgs. 42/2004): circa 200 m da CTG05 / CTG06 verso Est;

35. nr 094 - PZ Tratturo Comunale Bella-S. Fele (Bella) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 5 km da ML02 verso Sud-Est;

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessare un'area su cui vige il seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero **Muro Lucano, San Fele, Rapone, Castelgrande, Ruvo del Monte e Pescopagano.**

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (alberi monumentali) ricadenti nell'area vasta di analisi (10 Km), limitatamente ai territori comunali direttamente interessati:

1. **Quercus ilex L. (Leccio)** – BP143am_085 (San Fele): circa 5 km da SF02 verso Nord-Est;
2. **Taxus baccata L. (Tasso)** – BP143am_086 (San Fele): circa 5 km da SF02 verso Nord-Est;
3. **Fagus sylvatica L. (Faggio)** – BP143am_087 (San Fele): circa 6 km da WTG B14 verso Est;

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (geositi) ricadenti nell'area vasta di analisi (10 Km):

- **Cascate ed anticlinale di San Fele** – BP143geo_012 (San Fele): circa 1,5 km da SF03 verso Nord-Est e circa 1,5 Km da SF02 verso Est.

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (siti Rete Natura 2000) ricadenti nell'area vasta di analisi (10 Km):

- **SIC Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano** (Castelgrande): circa 1 Km da CTG04 verso sud e circa 1,8 Km da ML02 verso Sud-Est;
- **ZSC – ZPS Monte Paratiello** (Muro Lucano): circa 5 Km da CTG01 verso Sud-Ovest.

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni (sorgenti) ricadenti nell'area vasta di analisi (10 Km), limitatamente a quelle ricadenti nel buffer di 2 km:

1. **BP143sorg_255 – Fontane** (Pescopagano): circa 1 Km da CTG02 verso Nord;
2. **BP143sorg_363 – Roveto** (Pescopagano): circa 1 Km da CTG02 verso Nord-Est;
3. **BP143sorg_371 – Ficocchia** (Castelgrande): circa 450 m da CTG02 verso Est;
4. **BP143sorg_367 – Ceraso 1** (Castelgrande): circa 1,7 Km da CTG02 verso Nord-Est;
5. **BP143sorg_365 – Ceraso 2** (Castelgrande): circa 2 Km da CTG02 verso Nord-Est;
6. **BP143sorg_369 – Canneto** (Castelgrande): circa 1,5 Km da CTG02 verso Est;
7. **BP143sorg_250 – Sorgente d'Acero** (San Fele): circa 700 m da SF02 verso Nord-Ovest;
8. **BP143sorg_473 – Acquafredda** (San Fele): circa 1,4 Km da SF03 verso Nord-Ovest;
9. **BP143sorg_198– Sambuca** (Muro Lucano): circa 2 Km da ML02 verso Sud;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:

SAN FELE



- **Ruderi Gualchiera** (San Fele) – (D.D.R. n. 133 del 09/09/2014 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2,5 km da SF03 verso Nord-Est;

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

1. **Palazzo Massari** (San Fele) – (D.M. del 31/10/1981 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 3,3 km da SF03 e circa 3,5 km da SF02 verso Nord-Est;
2. **Casa del Santo Giustino De Jacobis** (San Fele) – (D.M. del 10/10/1983 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 3,3 km da SF03 e circa 3,5 km da SF02 Nord-Est;
3. **Palazzo Faggella** (San Fele) – (D.M. del 19/11/1992 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 3,5 km da SF02 verso Nord-Est;
4. **"Asilo d'infanzia S. Giustino de Jacobis (ex I.P.A.B.)"** (San Fele) – (D.S.R. n. 8 del 29/03/2017 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 3,8 km da SF02 verso Nord-Est;

RUVO DEL MONTE

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

- **Castello e Torre Angioina** (Ruvo del Monte) – (D.M. del 14/10/1985 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 5,5 km da SF02 verso Nord-Est.

RAPONE

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

- **"Masseria Tomasulo"(Ex Casino Tozzi)** – (D.M. del 19/11/1992 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,5 km da SF02 verso Nord-Est;

PESCOGAGANO

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

1. **Palazzo Scioscia** (Pescopagano) – (D.M. del 27/07/1993 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,1 Km da CTG01 e CTG02 verso Nord-Ovest;
2. **Torre dell'Orologio** (Pescopagano) – (Decl. del 29/06/1984 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,1 Km da CTG01 e CTG02 verso Nord-Ovest;
3. **Palazzo Fabrizio Laviano** (Pescopagano) – (D.M. del 28/08/1985 art. 45 D.Lgs. 42/2004): circa 4,5 Km da CTG01 e CTG02 verso Nord-Ovest;
4. **Palazzo Michelangelo Laviano** (Pescopagano) – (D.S.R. n. 15 del 14/03/2018 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,5 Km da CTG01 e CTG02 verso Nord-Ovest;

CASTELGRANDE

1. **Chiesa Santa Maria di Costantinopoli** (Castelgrande) – (D.D.R. n. 129 del 29/08/2014 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2,5 Km da CTG01 verso sud, circa 2,9 Km da CTG02 verso sud, circa 2,5 Km da CTG03 verso sud-ovest; circa 2,8 Km da CTG04 verso sud-ovest;
2. **Palazzo Cianci** (Castelgrande) – (D.M. del 08/02/1984 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso sud, circa 2,6 da CTG02 verso sud, circa 2,7 Km da CTG04 verso sud-ovest e circa 3 Km da CTG04 verso Sud-Ovest;
3. **Portone ottocentesco di Palazzo Caruso** (Castelgrande) – (D.M. del 08/02/1997 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso sud, circa 2,6 da CTG02 verso sud, circa 2,8 Km da CTG04 verso sud-ovest e circa 3 Km da CTG04 verso Sud-Ovest.

MURO LUCANO



K

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

1. **Convento Cappuccini** (Muro Lucano) – (D.D.R. n. 88 del 26/10/2011 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,4 km da SF02 verso Sud-Ovest, circa 4,8 Km da SF01 verso Sud-Ovest e circa 5 Km da SF03 verso Sud-Ovest;
2. **Palazzo Pagliuca** (Muro Lucano) – (D.M. del 16/03/1996 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,75 km da SF02 verso sud, circa 5,1 Km da SF01 verso Sud e circa 5,3 Km da SF03 verso Sud-Ovest;
3. **Castello** (Muro Lucano) – (D.M. del 01/09/1976 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,6 km da SF02 verso Sud, circa 5 Km da SF01 verso sud e circa 5,16 Km da SF03 verso Sud-Ovest;
4. **Palazzo Lordi** (Muro Lucano) – (D.M. del 31/05/1995 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 4,6 km da SF02 verso Sud, circa 5 Km da SF01 verso sud e circa 5,16 Km da SF03 verso Sud-Ovest;
5. **Masseria Pacella** (Muro Lucano) – (D.M. del 04/01/1997 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 6 km da SF02 verso Sud e circa 6,5 Km da SF01 e SF03 verso Sud.

BELLA

Ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti emergenze architettoniche:

- **Filanda Gaeta** (Bella) – (D.D.R. n. 202 del 25/10/2006 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 5,3 km da SF03 verso nord-ovest, circa 5,5 Km da SF02 verso Nord-Ovest e circa 5,8 Km da SF01 verso Nord-Ovest;
- **Castello** (Bella) – (Decl. del 07/01/1984 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2,2 km da WTG B15, circa 5,6 Km da SF02 verso Nord-Ovest, circa 5,5 Km da SF03 verso Nord-Ovest e circa 6 Km da SF01 verso Nord-Ovest.

1.8) in merito alle Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

1. **Prato** (Muro Lucano) – (D.R. 22.07.09 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 7 km da ML02 verso sud;
2. **Raia S. Basile** (Muro Lucano) - (D.M. 20.07.83 (mod. D.M. 17.10.72 e artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 8,7 km da ML02 verso sud;
3. **Colle Torrana** (Muro Lucano) – (D.S.R. 23.04.04 artt. 10-13-45 D. Lgs. 42/2004): circa 8,5 km da ML02 verso sud;

TRATTURI (si riportano esclusivamente quelli ricadenti nel buffer di 3 km):

4. **nr 071 - PZ Tratturo Toppa delle Rose** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 3,3 km da CTG01 verso sud-ovest;
5. **nr 072 - PZ Tratturo del Parco** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,5 km da CTG01 verso sud-ovest;
6. **nr 075 - PZ Tratturo di San Cataldo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,3 km da CTG01 verso sud;
7. **nr 070 - PZ Tratturo della Campestre** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.



A

- Lgs. 42/2004): circa 1,9 km da CTG01 verso sud;
8. **nr 068 - PZ Tratturo del Tassito** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 2 Km da CTG01 verso ovest;
 9. **nr 065 - PZ Tratturo Pietra di Carruozzo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2,6 km da CTG01 verso ovest;
 10. **nr 064 - PZ Tratturo del Bosco** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 3 km da CTG01 verso ovest;
 11. **nr 046 – PZ Tratturo Comunale di Monte Carruozzo** (Pescopagano, Castelgrande): a circa 2,5 Km da CTG01 verso ovest;
 12. **nr 067 - PZ Tratturo di Labiuso** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso ovest;
 13. **nr 066 - PZ Tratturo Toppa Ianuelle** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso ovest;
 14. **nr 076 - PZ Tratturo di Palazzulo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 km da CTG01 verso ovest;
 15. **nr 077 - PZ Tratturo Valluciano** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 1 Km da CTG01 verso ovest;
 16. **nr 078 - PZ Tratturo delle Pistelle** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 km da CTG01 verso ovest;
 17. **nr 069 - PZ Tratturo delle Brecce** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 Km da CTG01 verso ovest;
 18. **nr 082 - PZ Tratturo delle Croci** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 km da CTG01 verso ovest;
 19. **nr 088 – PZ Tratturo di Pistello Grande** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): a circa 800 m da CTG01 verso sud;
 20. **nr 081 - PZ Tratturo di Fontana Lamizia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 700 m da CTG02 verso sud;
 21. **nr 048 - PZ Tratturo di Piano dei Preti** (Castelgrande, Pescopagano) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 120 m da CTG02 verso nord;
 22. **nr 079 - PZ Tratturo di Aia di Rovia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 400 m da CTG04 verso ovest;
 23. **nr 083 – PZ Tratturo del Salice** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 400 m da CTG04 verso ovest;
 24. **nr 087 - PZ Tratturo Serra della Macchia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 300 m da CTG03 verso ovest;
 25. **nr 084 - PZ Tratturo del Picone** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 400 m da CTG03 verso ovest;
 26. **nr 085 - PZ Tratturo di Serraduo Macchia** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 1 Km da CTG04 verso sud;
 27. **nr 086 - PZ Tratturo di Monte Giano** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.



*

- Lgs. 42/2004): circa 1,2 Km da CTG04 verso sud;
28. **nr 089 - PZ Tratturo di Pisterola-Montenuovo-Bagnulo** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 600 m da CTG05/CTG06 verso sud-ovest;
 29. **nr. 091 – PZ Tratturo del Titolone** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 600 m da CTG05/CTG06 verso sud-ovest;
 30. **nr 092 - PZ Tratturo Canneto Valle d'Andra** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 700 m da CTG04 verso nord;
 31. **nr 080 - PZ Tratturo del Laghetto** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 450 m da CTG05/CTG06 verso ovest;
 32. **nr 093 - PZ Tratturo delle Toppe** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004): circa 450 m da CTG05 / CTG06 verso ovest;
 33. **nr 090 – PZ Tratturo Lago Dragone** (Castelgrande) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 500 m da CTG05 / CTG06 verso ovest;
 34. **nr 093 bis - PZ Tratturo Comunale della Correa** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 200 m da CTG05 / CTG06 verso est;
 35. **nr 050 - PZ Tratturo Comunale della Correa** (San Fele) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 200 m da CTG05 / CTG06 verso est;

CONSIDERATO che, relativamente all'esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):


Nell'area più prossima all'impianto in esame sono presenti quattro punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come risultante dalla Relazione Archeologica.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio tipico del **complesso vulcanico del Vulture**, nonché con l'ambito di paesaggio lucano identificato come "La montagna interna";

VALUTATO che, come si evince dall'analisi degli elaborati integrativi Relazione Paesaggistica (elaborati A.6.a.22 e A.6.a.22_1: Aree gravate da usi civici), alcune aree dell'impianto eolico e quelle interessate dalle opere di connessione sono interessate da **usi civici** ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera h del D. Lgs. 42/2004 e quindi vincolate *ope legis*;

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;





non-visibile
 visibile

Immagine estratta dall'elaborato A.17_Integrazioni: *Carta della intervisibilità cumulata*

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli **aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati**, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento; in particolare:

Dall'elaborato sopra richiamato, nonché dagli elaborati denominati CTG_VIA_TAV 10_Rendering e A.17.Integr_12_Fotoinserimenti e dalle carte di **intervisibilità teorica e teorica cumulata** si evince che:

- dal centro abitato di Castelgrande l'impianto risulta interamente visibile: n.7 aerogeneratori sono visibili nella loro interezza, n.5 aerogeneratori sono visibili per la sola parte della navicella;
- dal centro abitato di Pescopagano sono visibili n.4 aerogeneratori, n.1 per intero e n.3 per la sola parte della navicella;
- Dal centro abitato di San Fele risultano visibili 8 aerogeneratori: n.6 per intero e n.2 per la sola parte della navicella.

Si segnalano, inoltre, le seguenti distanze minime dai centri abitati e storici dei comuni che rientrano nell'area vasta di analisi:



- Il centro abitato di Castelgrande dista circa 1,8 Km dall'aerogeneratore CTG01 in direzione sud, circa 2,5 Km da CTG02 in direzione Sud-Ovest, circa 2,4 Km da CTG03 in direzione Sud-Ovest, circa 2,6 Km da CTG04 in direzione Sud-Ovest, circa 4,5 Km da CTG05 e CTG06 in direzione Sud-Ovest;
- Il centro abitato di San Fele dista circa 3,4 Km da SF02 e SF03 in direzione nord-est e circa 4 Km da SF01 in direzione Nord-Est;
- Il centro abitato di Muro Lucano dista circa 4,5 Km dall'aerogeneratore ML02 in direzione sud, circa 5 Km da ML01 e ML03 in direzione Sud;
- Il centro abitato di Pescopagano dista circa 3,5 Km da CTG01 e CTG02 in direzione Nord-Ovest;
- Il centro abitato di Rapone dista circa 4,5 Km da SF01 e SF03 in direzione Nord;
- Il centro abitato di Bella dista circa 5,5 Km da ML02 e ML03 in direzione Sud-Est.
- Il centro storico di Castelgrande dista circa 2 Km da CTG01 in direzione sud, circa 2,5 Km da CTG02 in direzione Sud, circa 3 Km da CTG03 e CTG04 in direzione Sud-Ovest, circa 4,8 Km da CTG05 e CTG06 in direzione Sud-Ovest;
- Il centro storico di San Fele dista circa 3,5 Km da SF02 e SF03 in direzione nord-ovest e circa 4,3 Km da SF01 in direzione Nord-Ovest;
- Il centro storico di Muro Lucano dista circa 4 Km da ML02 in direzione sud e circa 5 Km da ML02 e ML03 in direzione Sud;
- Il centro storico di Pescopagano dista circa 4 Km da CTG01 e CTG02 in direzione Nord-Ovest;
- Il centro storico di Rapone dista circa 4,3 Km da SF01 e SF02 in direzione Nord e circa 5 Km da SF03 in direzione Nord;
- Il centro storico di Bella dista circa 5,6 Km da ML02 e ML03 in direzione Nord-Ovest e circa 6,3 Km da ML01 in direzione Nord-Ovest.

IMPATTI CUMULATIVI

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:





PPR Basilicata: *Quadro conoscitivo*
 (Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi dell'allegato *A.10* contenente i fotoinserimenti, gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004. Non sono state prodotte tuttavia fotosimulazioni dai principali ricettori dinamici o da altre importanti emergenze paesaggistiche, quali i numerosi corsi d'acqua (art. 142, lett. c), le montagne eccedenti i 1.200 m (art. 142, lettera d), i boschi e le foreste limitrofi a molti aerogeneratori (art. 142, lettera g), le zone di interesse archeologiche, siano esse aree archeologiche o tratturi (art. 142, lett. m). Peraltro, nei fotoinserimenti prodotti come documentazione integrativa sono state impiegate fotografie scattate in condizioni meteo avverse e di scarsa visibilità. Ciononostante, come si evince da parte degli approfondimenti di seguito riportati, le pale risultano ampiamente visibili dai principali centri urbani limitrofi e da alcuni beni culturali e paesaggistici da cui gli scatti sono stati tratti:

f



- Punti oss.
 - ▲ ES Esistenti
 - ▲ AU Autorizzati
 - AA Altri in autorizz.
 - ★ ME Belle
 - ★ ME San Fele
 - ★ ME Rapone
 - ★ ME Muro Lucano
 - ★ ME Castelgrande
- Aerofoto

Planimetria con indicazione dei coni ottici (Tav. n. A.17_Integr. 12: Fotoinserimenti)

R4 Lago Saetta





Fotoinserimento R4



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



R6 Castelgrande 2




Fotoinserimento R6

VALUTATO inoltre che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (D.G.R. 903/2015, **L.R. 54/2015**), all'interno del *buffer* locale (3000 m) e del *buffer* sovralocale (10 km), risulta che l'impianto proposto è compreso all'interno delle categorie individuate come aree sensibili dal punto di vista paesaggistico, in particolare gli aerogeneratori CTG01, CTG02, CTG03, CTG04, SF02, SF03 ricadono nel *buffer* di 3000 m da beni monumentali ubicati nei comuni di Castelgrande e San Fele. Gli aerogeneratori CTG01 e CTG02, inoltre, sono compresi nel *buffer* di 1000 metri dalla linea di battigia del lago Saetta;

L'aerogeneratore CTG02 è compreso nel *buffer* di 500 metri dal torrente "Vallone della Malolora"; tutti gli



altri aerogeneratori sono esterni dal *buffer* di 500 m da fiumi e torrenti con vincolo di tutela. Tutti gli aerogeneratori sarebbero posti al di sotto di quota 1200 metri sul livello medio del mare, secondo quanto riportato nell'ambito dell'elaborato A17_Integr._10; si rimanda allo stesso per ulteriori approfondimenti;



NOTE:
 - Le opere previste a progetto non ricadono in aree boscate;
 - Per le aree gravate dagli usi civici si rimanda al relativo elaborato.

Limiti amministrativi

Stralcio da Integrazioni del 10/03/2020 - A.16.a.4_1_Aree non idonee All.A L.R. 54/2015. Gli aerogeneratori di progetto sono indicati con cerchio blu.

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti, da attenzionare in base quanto stabilito dalla L. R. n°54 del 30 dicembre 2015, in particolare con riferimento alle distanze minime (*buffer*) indicate nell'Allegato A di detta legge:

1. **Ruderi Gualchiera** (San Fele) – (D.D.R. n. 133 del 09/09/2014 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2,5 km da SF03 verso Nord-Est;
2. **Chiesa Santa Maria di Costantinopoli** (Castelgrande) – (D.D.R. n. 129 del 29/08/2014 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2,5 Km da CTG01 verso Sud, circa 2,9 Km da CTG02 verso Sud, circa 2,5 Km da CTG03 verso Sud-Ovest; circa 2,8 Km da CTG04 verso Sud-Ovest;
3. **Palazzo Cianci** (Castelgrande) – (D.M. del 08/02/1984 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso Sud, circa 2,6 da CTG02 verso Sud, circa 2,7 Km da CTG04 verso Sud-Ovest e circa 3 Km da CTG04 verso Sud-Ovest;
4. **Portone ottocentesco di Palazzo Caruso** (Castelgrande) – (D.M. del 08/02/1997 art. 10 D.Lgs. 42/2004): circa 2 km da CTG01 verso Sud, circa 2,6 da CTG02 verso Sud, circa 2,8 Km da CTG04 verso Sud-Ovest e circa 3 Km da CTG04 verso Sud-Ovest.

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso evidenziare che l'area interessa alcuni comuni (comuni di Muro Lucano e Castelgrande) che costituiscono "Il territorio di Muro Lucano", così come definito nell'elenco delle aree non idonee dell'Allegato A della



L.R. 54/2015. Il progetto tuttavia ricadrebbe nell'area subito esterna al poligono disegnato per la suddetta area non idonea. Tale comparto territoriale rappresenta un'area in cui, secondo quanto riportato nell'ambito del testo normativo sopra citato, *“i rinvenimenti archeologici testimoniano una continuità di insediamento dell'età pre e proto-storica fino al Medioevo, che privilegia i siti d'altura. All'interno di questo territorio rinvenimenti anche occasionali documentano dal punto di vista sia dell'ideologia funeraria sia delle forme di occupazione insediativa un altissimo livello sociale, particolarmente per l'età arcaica e lucana”*.

Infatti la relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha censito nell'area presa in esame quattro siti di interesse archeologico (**Pisterola, Canalicchio, Monte Giano e Monte Nuovo**), inquadrabili tra l'eneolitico e il IV sec. a.C., e n. 31 tratturi.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'indagine aerotopografica condotta ha permesso di individuare solo in alcuni punti tracce di attività di origine antropica;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, il dato relativo alla presenza di una fitta rete tratturale all'interno della quale si inseriscono quasi tutti gli aerogeneratori di progetto; a tal proposito si segnalano, in particolare, le seguenti criticità in ordine alla distanza degli aerogeneratori da alcuni dei numerosi tratturi sopra elencati:

1. **nr 048 - PZ Tratturo di Piano dei Preti** (Castelgrande, Pescopagano) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 120 m da CTG02 verso Nord;
2. **nr 093 bis - PZ Tratturo Comunale della Correa** (Castelgrande) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 200 m da CTG05 / CTG06 verso Est;
3. **nr 050 - PZ Tratturo Comunale della Correa** (San Fele) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004): circa 200 m da CTG05 / CTG06 verso Est.

VALUTATO, dunque che, dall'analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 199 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **“Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo”** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Muro Lucano, Castelgrande, San Fele e Rapone** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio



delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;

- il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale**”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali**;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari**;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “**filiera**” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto**;
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “**sopra soglia**”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano**;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori**;



- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

- **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
- **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;



- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

CONSIDERATO che, in materia di *“Tutela, governo ed uso del territorio”* la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

A

14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende



umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano



Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- a trainare l'ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che anche la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, con nota prot. n. 19671 del 09/09/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3256 del 09/09/2022, ha espresso perplessità sulla realizzazione dell'intervento, evidenziando rilevanti impatti paesaggistici anche su territorio campano, dovuti, in particolare, alle sottoelencate criticità:

- *"l'impianto di produzione di energia da fonte eolica è posizionato in tutte le sue componenti in Basilicata in un ambito territoriale fortemente relazionato alla regione Campania e, in particolare,*



ai territori dell'alta Irpinia (Calitri, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, etc.) come dell'alto Sele (Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, etc) dai quali viene chiaramente percepito”;

A tal proposito la suddetta SABAP ha rilevato come la documentazione trasmessa dalla Società proponente non fosse tale da consentire una più puntuale e approfondita disamina della compatibilità paesaggistica dell'intervento, soprattutto per quel che concerne le indagini ed analisi inerenti ai territori campani, in relazione alla situazione vincolistica dei beni culturali e paesaggistici, agli impatti cumulativi con altri impianti di produzione di energia ma anche alla visibilità da e/o di tali contesti;

- *“la zona coinvolta complessivamente dalla realizzazione dell'impianto eolico nel caso di entrambe le regioni (Basilicata e Campania) è tra quelle già maggiormente investite dalla presenza di altri Impianti del settore e che, di conseguenza, presenta significative criticità anche ai fini della sostenibilità ambientale e paesaggistica”;*

Nello specifico:

- *“i territori campani relazionati all'impianto eolico in oggetto contengono beni culturali (sia concentrati nei nuclei storici, sia isolati) e sono per una buona porzione sottoposti alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, e lettere soprattutto c, f, g, del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i.. **La valenza paesaggistica della zona a confine con la Basilicata sulla quale interferiscono visivamente le opere a farsi è determinata principalmente dalla ricchezza sia dei bacini imbriferi (connessi al Sele ed all'Ofanto), sia della vegetazione (per lo più boschiva) e dalle peculiarità naturalistico-morfologiche delle vallate contorniate dai rilievi collinari/montani. Il notevole pregio anche paesaggistico dei luoghi è confermato anche dalla stessa presenza di aree sottoposte a rigorose disposizioni di salvaguardia come nel caso della "Riserva Naturale Monte Eremita/Marzano" (istituita dalla Regione Campania) dalla quale parte dell'impianto è visibile. Al contempo l'ampiezza delle vallate e l'altitudine dei monti circostanti favoriscono, d'altronde, un elevato grado di visibilità dell'Impianto de quo da punti panoramici, dalle principali tracciati che attraversano i contesti, unitamente ai percorsi di trekking in quota o a quelli che nel tempo hanno consentito la fruizione dei luoghi (funzionali anche alla transumanza, ai commerci ed ai sistemi di difesa) e dagli edificati storici;***

Per quel che concerne la **tutela archeologica**, invece, il Funzionario Archeologo di Zona dell'Ufficio di competenza della SABAP per le Province di Salerno e Avellino, nel constatare che *“il progetto non comporta scavi sul territorio campano, bensì afferisce all'aspetto di potenziale impatto visivo dell'impianto rispetto ad eventuali beni anche archeologici, evidenzia che l'area interessata di competenza non rileva tale criticità”.*

In ragione di tutto quanto sopra riportato, ritenendo che il progetto sottoposto a disamina produca nell'insieme ed in generale un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) esistenti in zona, solo parzialmente evidenziati, *“...trattandosi di un contesto quale quello delle aree interne dell'appennino meridionale, di confine tra le province di Avellino e di Salerno con la provincia di Potenza, nel quale intense e diffuse sono le interferenze con altri Impianti (prevalentemente eolici) come*



quelli localizzati soprattutto nei medesimi Comuni della Basilicata (Castelgrande, Muro Lucano, Rapone e San Fele), ma anche in quelli campani installati nelle realtà confinanti, ad esempio, a Sant'Andrea di Conza ed a Castelnuovo di Conza. Detta situazione congiuntamente alla consistenza specifica del Parco Eolico in esame determina, infatti, nell'insieme impatti cumulativi particolarmente invasivi ed impattanti nel paesaggio”, la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino, ha espresso parere contrario all'esecuzione dell'Impianto in epigrafe.

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di “irradiazione” dei beni paesaggistici presenti in un'area *“quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;”
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la



A

progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘*effetto selva*’);

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che ***“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.*** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di



competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III della Direzione generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società proponente;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino nei propri rispettivi pareri endoprocedimentali, nonché dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG ABAP;


RICHIAMATO il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla **Società Eolica Muro Lucano S.r.l. per il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 57,6 MW nei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone in provincia di Potenza.**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP:

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dot. Luigi LA ROCCA

